

# **Il nuovo principio della “riserva di codice” e le modifiche al codice penale**

di Silvia Bernardi

**penalecontemporaneo.it, 9 aprile 2018**

**A proposito del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018**

*Il contributo della Dott.ssa Silvia Bernardi, qui pubblicato, si propone di illustrare ai nostri lettori le non poche modifiche al codice penale apportate dal d.lgs. n. 21/2018, in vigore dallo scorso 6 aprile, con il quale sono state travasate nel codice numerose e rilevanti disposizioni previste in leggi complementari. Per aiutare il lettore ad orientarsi nella nuova topografia penalistica, risultante dalla riforma in esame, pubblichiamo - sempre a cura della Dott.ssa Bernardi - un'utile tabella di corrispondenze tra le nuove disposizioni, inserite nel codice, e le corrispondenti disposizioni abrogate. Segnaliamo inoltre che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 21/2018, i richiami alle disposizioni abrogate, ovunque previsti nell'ordinamento, si intendono oggi riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale.*

**1. Con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 marzo 2018, l'esecutivo uscente ha garantito l'attuazione di una delle deleghe contenute nella legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “legge Orlando”), e in particolare di quella – prevista dall'art. 1, co. 85, lettera *q*) della suddetta legge - relativa all'introduzione del **principio della “riserva di codice”** nel nostro ordinamento penale.

Il decreto reca infatti "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lettera *q*), della legge 23 giugno 2017, n. 103" ed è in vigore dal **6 aprile 2018**. La nuova normativa incide significativamente sia sulla parte generale, sia sulla parte speciale del codice penale, contemporaneamente operando corpose abrogazioni all'interno della legislazione complementare.

Oggetto di riforma sono **numerose figure di reato o circostanze** che, dalle leggi speciali, vengono **trasferite all'interno del codice penale**: operazione che ha visto, tra l'altro, la creazione di un nuovo Capo *I-bis* all'interno del Titolo XII del Libro II del codice penale, intitolato ai “delitti contro la maternità”, e di una Sezione *I-bis* all'interno del Capo III del medesimo titolo, dedicata ai “delitti contro l'uguaglianza”. Oltre a ciò, il legislatore delegato ha al contempo provveduto a una risistemazione delle basi normative del controverso istituto della **c.d. confisca “allargata”**, che ora trova disciplina all'interno di una norma di parte generale del codice.

Può pertanto essere utile fornire un sintetico quadro d'insieme delle novità introdotte con tale ultima riforma, al fine di aiutare il lettore a muoversi nella *nuova topografia del codice penale* e a rintracciare eventuali modifiche rilevanti in punto di disciplina.

## **2. La “riserva di codice” e il nuovo art. 3-bis c.p.**

Il nuovo criterio-guida per il legislatore penale voluto dal delegante è ora codificato nell'**art. 3-bis del codice penale**, introdotto dall'art. 1 d.lgs. 21/2018 e rubricato **“Principio della riserva di codice”**. Secondo tale norma, *“nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”*.

Tale scelta è animata, già nelle intenzioni del delegante, dall'esigenza di garantire "una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi (...) l'effettività della funzione rieducativa della pena"<sup>[1]</sup>. L'obiettivo, dunque, è una **razionalizzazione complessiva della normativa penale**, all'esito della quale il cittadino possa trovare le fattispecie idonee a configurare una sua responsabilità penale esclusivamente all'interno del **codice penale** o, in alternativa, all'interno di **leggi "di settore"** che disciplinino in maniera omogenea ed omnicomprensiva una certa materia (come i **c.d. Testi Unici**, quali ad esempio il d.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti o il d.lgs. 286/98 in materia di immigrazione, che infatti non hanno subito alcun intervento ablativo).

Accanto a tali istanze di razionalizzazione, il legislatore delegato appare guidato anche dalla **prospettiva di un "diritto penale minimo o essenziale"**, auspicando - nella *Relazione illustrativa* che accompagna il decreto<sup>[2]</sup> - che la riforma possa innescare "un processo virtuoso che ponga freno alla proliferazione della legislazione penale, rimettendo al centro del sistema il codice penale e ponendo le **basi per una futura riduzione dell'area dell'intervento punitivo**, secondo un ragionevole rapporto tra rilievo del bene tutelato e sanzione penale".

Appare nondimeno evidente, trattandosi pur sempre di un principio inserito in una **norma di legge ordinaria**, come esso non possa costituire un argine effettivo per un futuro legislatore che non voglia attenersi a tale precetto; la medesima preoccupazione è del resto condivisa anche dal legislatore delegato, che tuttavia all'interno della già citata *Relazione illustrativa* manifesta ottimismo nel ritenere che il nuovo art. 3-bis - non a caso inserito nella **parte generale del codice penale** - possa assurgere al rango di **norma di indirizzo**, in grado di ispirare ed efficacemente incidere sulla futura produzione normativa in materia penale.

### **3. Le fattispecie penali ricollocate nel codice.**

Conformemente all'enunciato principio di "riserva di codice", il decreto interviene altresì sulla **parte speciale** del sistema penale, provvedendo a **spostare all'interno del codice penale numerose figure di reato già esistenti nell'ordinamento**, con contestuale abrogazione (operata dall'art. 7 del decreto in parola) delle corrispondenti disposizioni finora contenute nella normativa complementare.

Tale operazione di "riordino" della materia penale non ha potuto comportare, secondo quanto si legge nella *Relazione illustrativa*<sup>[3]</sup>, alcuna modifica sostanziale delle fattispecie criminose vigenti, dovendosi tradurre in una loro **mera traslazione** all'interno del codice penale (pena l'eccesso dalla delega legislativa).

Sarà comunque opportuno passare in rassegna le diverse novità introdotte nella parte speciale del codice per verificare se dette premesse siano state effettivamente rispettate.

**3.1.** Numerose sono le fattispecie legali, prima collocate nella legislazione complementare, che ora trovano una compiuta disciplina e uno specifico *nomen iuris* nel codice penale.

**3.1.1.** I cambiamenti più significativi interessano probabilmente il Titolo XII del Libro II del codice, relativo ai **"Delitti contro la persona"**.

Anzitutto, in materia di **doping**, il legislatore delegato introduce nel codice penale un nuovo **art. 586-bis**, volto a punire l'"**utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti**".

Tale disposizione, se nei commi da 1 a 6 - con riferimento alle fattispecie di **procacciamento o somministrazione di farmaci dopanti o sottoposizione a pratiche mediche non conformi** - riproduce letteralmente la previgente disciplina prevista dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*), sembra recare alcune novità con riguardo alla **fattispecie di commercio illegittimo di farmaci o sostanze dopanti**, adesso punita dal comma 7 dell'art. 586-bis c.p. Infatti, non solo la nuova norma fa riferimento a un **dolo specifico** (il "fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti") non contemplato dal precedente art. 9, comma 7 della legge 376/2000, ma la stessa criminalizza espressamente anche la **condotta di commercio di sostanze idonee a modificare i risultati dei controlli anti-doping**, che vengono così assimilate alle sostanze dopanti. Nessun cenno viene invece fatto nella nuova disciplina alla fattispecie (forse considerata assorbita) una volta configurata dal comma 7-bis del richiamato art. 9, il quale puniva il farmacista che dispensasse simili farmaci e sostanze, in assenza di prescrizione, "per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio".

Con riguardo a questa fattispecie, pertanto, **la premessa inerente il "carattere neutrale" dell'operazione** di razionalizzazione e trasferimento all'interno della disciplina codicistica **non appare interamente rispettata**.

Una significativa novità è poi introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto in commento, che inserisce nel titolo in questione un **nuovo Capo I-bis**, rubricato "**Dei delitti contro la maternità**".

Al suo interno, i **nuovi articoli 593-bis** ("**Interruzione colposa di gravidanza**") e **593-ter** ("**Interruzione di gravidanza non consensuale**") del codice penale riproducono letteralmente le disposizioni precedentemente contenute negli artt. 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194. **Non** sono invece interessate dalla riforma le rimanenti fattispecie penali contenute nella legge sull'aborto, e in particolare il **delitto di interruzione volontaria della gravidanza** di cui all'art. 19, che include tra i propri soggetti attivi la stessa donna della cui gravidanza si tratti<sup>[4]</sup>: secondo la prospettiva del legislatore delegato, infatti, tale ultima fattispecie presenta un **disvalore del tutto eterogeneo** rispetto a quelle che contemplano una specifica forma di offesa alla donna (che non presta consenso all'interruzione della gravidanza, e di cui vengono dunque lesi tanto l'integrità fisica, quanto il proprio progetto di maternità), oltre che al nascituro, e che dunque possono coerentemente inserirsi tra i reati offensivi "della maternità" in sé<sup>[5]</sup>.

Di estremo rilievo è ancora l'inclusione all'interno del Capo III della **nuova Sezione I-bis** dedicata ai "**delitti contro l'uguaglianza**". All'interno di essa, il nuovo **art. 604-bis c.p.** punisce ora, come già in precedenza l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966*), le condotte di "**propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**".

La sezione si completa con l'art. 604-ter, il quale trasla nel codice penale la cd. aggravante della discriminazione razziale, di cui si tratterà meglio *infra*.

**3.1.2.** Con riferimento invece ai "delitti contro la personalità dello Stato", all'**art. 289-ter c.p.** viene previsto il delitto di "**sequestro di persona a scopo di coazione**", che punisce con la reclusione da 25 a 30 anni (salvo che il fatto sia, ai sensi del terzo comma, di "lieve entità") chi "sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al **fine di costringere un terzo**, sia questi uno **Stato**, una **organizzazione internazionale** tra più governi, una **persona fisica o giuridica** o una **collettività di persone fisiche**, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene"; anche tale fattispecie era già configurata nei

medesimi termini – pur senza tale *nomen iuris* – dall’art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 218 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979*), ora abrogato[6].

**3.1.3.** Tra i “**delitti contro la famiglia**”, di nuovo conio è l’**art. 570-bis c.p.**, rubricato “**Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio**”, che riproduce letteralmente il testo della precedente disposizione di cui all’art. 12-*sexies* della legge “sul divorzio” 1 dicembre 1970, n. 898 (sebbene la nuova norma faccia in realtà riferimento alla mancata corresponsione di “**ogni tipologia di assegno dovuto**” in caso di scioglimento, cessazione o nullità del matrimonio, senza richiamare espressamente gli artt. 5 e 6 della legge sul divorzio). La medesima disposizione ingloba inoltre la disciplina prima configurata dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sanzionando altresì la **violazione degli obblighi di natura economica** discendenti dai medesimi procedimenti.

**3.1.4.** Trova poi collocazione tra i “delitti contro l’ambiente” di cui al Titolo VI-*bis* del Libro II il delitto di “**Attività organizzata per il traffico di rifiuti**”, prima disciplinato dall’art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Codice dell’ambiente*) e ora, senza soluzione di continuità, dall’**art. 452-*quaterdecies* c.p.** Si tratta dell’unica fattispecie in materia di reati ambientali interessata dall’operazione di “razionalizzazione” del legislatore delegato, e questo perché – si legge nella *Relazione illustrativa*[7] - essa appare **autonoma** (sotto il profilo sostanziale e processuale) **dalla disciplina amministrativa** prevista dal d.lgs. 152/2006 in tema di rifiuti, risultando anzi affine ai più gravi delitti di criminalità organizzata (e non a caso, ai sensi dell’art. 51 c. 3-*bis* c.p.p., la competenza è attribuita alla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo).

**3.1.5.** Ancora: il delitto finora preveduto dall’art. 55 comma 5 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. legge antiriciclaggio) è adesso disciplinato, con uno specifico *nomen iuris* (“**Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento**”) dall’**art. 493-*ter* c.p.**, tra i delitti “contro la fede pubblica”.

**3.1.6.** Viene invece ri-collocato sotto il nuovo **art. 512-*bis* c.p.**, che chiude il titolo relativo ai “delitti contro l’economia pubblica”, il già vigente delitto di “**trasferimento fraudolento di valori**” di cui all’abrogato art. 12-*quinquies*, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

**3.2.** La riforma ha poi inciso su ulteriori disposizioni, già presenti all’interno del codice penale, che hanno visto il proprio campo d’applicazione ampliarsi per incorporazione di ulteriori fattispecie – costituenti titoli autonomi di reato o circostanze aggravanti – prima autonomamente disciplinate nella normativa complementare.

Così avviene per la norma incriminatrice di cui all’**art. 388 c.p.** (“**Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice**”), che ora al secondo comma contempla anche l’ipotesi di **elusione dell’ordine di protezione ex art. 342-*ter* c.c.** (disposto dal giudice per far cessare comportamenti pregiudizievoli del coniuge o convivente) o di un provvedimento di eguale contenuto assunto nell’ambito di un procedimento di separazione personale o scioglimento del matrimonio: ipotesi in passato incriminata dall’art. 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154 (*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*), che peraltro già faceva rinvio alla pena di cui all’art. 388 c.p.

Oggetto di modifica sono anche gli **articoli 601** (in materia di “**tratta di persone**”) e 601-*bis* (che punisce il “traffico di organi prelevati da persona vivente”) del codice penale.

Con riferimento alla prima disposizione, vengono aggiunti due ulteriori commi in sostituzione degli artt. 1152 e 1153 del codice della navigazione: sicché ora il **terzo comma** dell’art. 601 prevede

un'**aggravante** per i **comandanti o ufficiali delle navi nazionali o straniere** che commettano il delitto in questione, mentre il **quarto comma commina** una pena (leggermente inferiore a quella di cui all'art. 601 comma 1, ossia dai tre ai dieci anni di reclusione) per i **componenti dell'equipaggio** della nave nazionale o straniera destinata alla tratta di esseri umani, ancorché nessun fatto di tratta o di commercio di schiavi si sia consumato nel caso concreto.

Per quanto riguarda invece il delitto di **traffico d'organi ex vivo** (recentemente introdotto nel codice penale con la legge 11 dicembre 2016, n. 236), la disciplina di cui all'**art. 601-bis c.p.** contempla ora, al **terzo comma**, anche la fattispecie di "**mediazione nella donazione di organi da vivente finalizzata all'ottenimento di un vantaggio economico**", prima configurata dall'art. 22-bis della legge 1 aprile 1999, n. 91 (*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*)[\[8\]](#).

#### **4. Le modifiche in materia di circostanze aggravanti e attenuanti.**

Anche in tema di circostanze del reato la nuova topografia del codice penale riserva significative novità, tanto con riferimento alla parte generale, quanto alla parte speciale.

**4.1.** Per quanto riguarda la parte generale, si segnala anzitutto che il legislatore delegato ha deciso di trasporre in un **nuovo art. 61-bis** la ben nota "**circostanza aggravante del reato transnazionale**" finora accolta nell'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*), che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà (trattasi di circostanza aggravante comune a effetto speciale) per tutti quei reati alla cui realizzazione abbia contribuito "un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato".

**4.2.** All'**art. 69-bis c.p.**, invece, sono disciplinati particolari "**casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze**" prima contemplati dall'art. 7 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419 (*Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive*): si tratta di una speciale disciplina derogatoria, riferita ai **gravi delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. da 1) a 6) c.p.p.**, per i casi in cui il reo abbia determinato a commettere il reato un soggetto di cui sia genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero il fratello o la sorella, o ancora si sia avvalso del suo contributo, trovandosi nelle condizioni di cui agli artt. 111 e 112 comma 1 nn. 3 e 4 e comma 2 c.p.

**4.3.** In relazione alla parte speciale, tre nuove norme del codice penale includono ora una serie di circostanze di estrema rilevanza e frequente applicazione nella prassi giudiziaria.

Il già citato **art. 604-ter**, inserito nella nuova sezione relativa ai "delitti contro l'uguaglianza", prevede un aumento di pena fino alla metà per quei reati commessi "**per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità**". La disposizione ricalca quella di cui all'ora abrogato art. 3 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*, c.d. legge Mancino), prevedendo altresì al secondo comma una specifica deroga alla disciplina del bilanciamento delle circostanze.

All'interno dell'**art. 270-bis.1 c.p.** sono state invece trasferite le diverse circostanze in materia di **delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** introdotte nell'ordinamento dalla c.d. legge Cossiga: nello specifico, mentre i primi due commi della nuova disposizione disciplinano la **circostanza aggravante** già prevista dall'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979,

n. 625 (*Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*), i commi terzo e quarto prevedono cospicue diminuzioni di pena per il soggetto che, dissociandosi, scelga di **collaborare con le autorità procedenti** (come già ai sensi dell'art. 4 del suddetto d.l. 625/1979); l'ultimo comma, infine, configura una peculiare causa di non punibilità per le ipotesi di **recesso attivo** accompagnate dall'offerta di elementi di prova determinanti per lo sviluppo delle indagini (riprendendo testualmente il precedente art. 5 del medesimo provvedimento).

Similmente, nell'**art. 416-bis.1 c.p.** il legislatore delegato ha raggruppato le varie "**circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose**" prima previste dalla legislazione speciale, e in particolare l'assai commentata **circostanza aggravante "del metodo e della finalità mafiosi"**, finora disciplinata dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata*), e, di converso, la **circostanza attenuante** volta a premiare il soggetto che spontaneamente **si dissocia e collabora con la giustizia**, già configurata dall'art. 8 del medesimo d.l.

## **5. Le nuove disposizioni in tema di confisca "allargata".**

Da ultimo, con la riforma sono radicalmente mutate le norme di riferimento in tema di **confisca c.d. "allargata"**, pur senza alcuna modifica delle stesse sotto il profilo contenutistico.

Contestualmente all'**abrogazione quasi integrale dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306** (di cui attualmente restano in vigore i soli commi 4-ter e 4-quater), il legislatore delegato ha infatti suddiviso la disciplina dell'istituto in diverse norme contenute nel codice penale, nel T.U. degli stupefacenti, nel T.U. in materia doganale, nel codice di procedura penale e nelle sue Disposizioni di attuazione.

In particolare, la principale fonte normativa della confisca "allargata" è ora **l'art. 240-bis c.p.**, inserito nella parte generale del codice tra le norme dedicate alle misure di sicurezza patrimoniali. In esso sono confluite, senza modifiche sostanziali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-ter del precedente art. 12-sexies, che individuano casi, presupposti e modalità per l'applicazione dell'istituto (possibile, si ricorda, anche nella forma della confisca per equivalente); il testo della norma non fa però più riferimento all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, né all'art. 295 comma 2 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43: infatti il legislatore delegato ha preferito inserire un **rinvio** all'art. 240-bis c.p. direttamente all'interno dei due Testi Unici, introducendo un nuovo **art. 85-bis** nel **T.U. stupefacenti** del 1990 e un nuovo **comma 5-bis** nell'**art. 301 del T.U. in materia doganale** del 1973.

La disciplina degli **aspetti più propriamente esecutivi** dell'istituto ha trovato invece una specifica collocazione all'interno delle **Disposizioni di attuazione del c.p.p.**, e in particolare nei nuovi **commi da 1-quater a 1-sexies dell'art. 104-bis** (ora rubricato "Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio") e nel nuovo **art. 183-quater** ("Esecuzione della confisca in casi particolari").

Infine, un **nuovo articolo 578-bis** ha visto la luce all'interno del **codice di procedura penale** con riferimento alla "Decisione sulla confisca in casi particolari nel **caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione**" (ricalcando, pur con una diversa formulazione, la disciplina già predisposta dal precedente comma 4-septies dell'art. 12-sexies).

6. La breve analisi ora svolta sembra mettere efficacemente in luce come i profili di novità della riforma in esame siano quasi esclusivamente attinenti alla **ricollocazione topografica di fattispecie e istituti già presenti nell'ordinamento penale**, che rimangono **invariati sotto il profilo contenutistico**.

Con l'**eccezione** – per i motivi già visti *supra* – della nuova fattispecie *ex art. 586-bis c.p.* in materia di *doping*, e al netto delle modifiche formali necessarie per garantire il coordinamento della nuova disciplina, l'intera operazione di razionalizzazione svolta dal d.lgs. 21/2018 si è infatti tradotta in una mera traslazione “codice-centrica”, senza variazioni rilevanti dal punto di vista sostanziale.

Sono peraltro **vasti i settori della normativa complementare non interessati** da interventi di ricollocazione: dal settore della circolazione stradale, a quello degli infortuni sul lavoro, a quello del gioco e delle scommesse, della prostituzione o, ancora, delle armi.

È lo stesso legislatore delegato a giustificare le proprie scelte di astensione, nella citata *Relazione illustrativa*<sup>[9]</sup>, adducendo la completezza e organicità di tali rami della legislazione di settore, all'interno dei quali la disciplina penalistica e quella amministrativistica risultano strettamente connesse (e, pertanto, difficilmente scindibili).

7. Nessun problema sembra dunque porsi (sempre con l'eccezione della nuova disciplina in materia di *doping*) sotto il **profilo della successione di leggi penali nel tempo**: l'abrogazione di fattispecie incriminatrici che sia contestuale all'introduzione di nuove norme penali di identico contenuto non può infatti che rappresentare una forma di **abrogatio sine abolitione**<sup>[10]</sup>, in virtù della quale le classi di fatti in precedenza riconducibili alle disposizioni abrogate continuano a rivestire rilevanza penale, senza soluzione di continuità.

---

[1] Questa finalità è chiaramente espressa nel testo della delega legislativa *ex art. 1, comma 85, lett. q) l. 23 giugno 2017, n. 103*, che prevede l'“attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato”.

[2] Alla *Relazione illustrativa* al decreto, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, è possibile accedere al link già indicato con la segnalazione effettuata su *questa Rivista*, [Principio della riserva di codice: in G.U. il decreto attuativo](#), in *Dir. pen. cont.*, 26 marzo 2018.

[3] Secondo il legislatore delegato, infatti, detta operazione di razionalizzazione doveva avvenire “ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore”, ossia astenendosi da qualsiasi modifica del contenuto e dell'ambito applicativo delle fattispecie penali già vigenti, con conseguente continuità normativa tra le disposizioni *extra* e quelle *intra codicem*.

[4] Il legislatore delegato ha peraltro omesso di correggere il richiamo contenuto nell'art. 20 della legge 194/1978 al previgente art. 18, prevedendo un'aggravante nel caso in cui il fatto sia stato commesso da un soggetto obiettore di coscienza.

[5] Cfr. p. 5 della *Relazione illustrativa* al decreto.

[6] Ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. g) d.lgs. 21/2018 viene contestualmente abrogato anche l'art. 4 l. 718/1985, il quale prevedeva che “Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia: a) il cittadino che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3; b) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene; c) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta la estradizione”.

[7] Cfr. p. 8 della *Relazione illustrativa* al decreto.

[8] Quest'ultima disposizione resta peraltro tuttora in vigore con riferimento all'ultimo comma, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di accesso non autorizzato a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

[9] Cfr. p. 3 della *Relazione illustrativa* al decreto.

[10] Per la definizione di questo concetto si può rimandare a G. Marinucci - E. Dolcini, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, VI ed., Milano, 2017, p. 125.



**TABELLA CORRISPONDENZE ABROGAZIONI/INSERIMENTI EX D.LGS. 21/2018 (\*)**

D.LG. 21/2018	Testo disposizioni abrogate	Testo nuove disposizioni corrispondenti
<p><i>Art. 2 c. 1, a)</i></p>	<p><b>ART. 3 L. 718/1985 [Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi]</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630 del codice penale, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289- bis del codice penale.</p> <p>Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale aumentate dalla metà a due terzi.</p> <p><b>ART. 4 L. 718/1985</b></p> <p>Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia:</p> <p>a) il cittadino che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3;</p> <p>b) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene;</p>	<p><b>Art. 289-ter c.p. (Sequestro di persona a scopo di coazione)</b></p> <p>1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.</p> <p>3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</p>

(\*) Tabella a cura di Silvia Bernardi, Dottoranda presso l'Università di Milano.

In evidenza in corsivo le differenze testuali tra le disposizioni correlate.

	<p>c) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta la estradizione.</p>	
<p>Art. 2 c. 1, b)</p>	<p><b>ART. 6 L. 154/2001 [Misure contro la violenza nelle relazioni familiari]</b>          Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.</p>	<p><b>Art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)</b>          (...)           <b>2.</b> La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.</p>
<p>Art. 2 c. 1, c)</p>	<p><b>ART. 12-SEXIES L. 898/1970 [Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio]</b>  <b>1.</b> Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale</p> <p><b>ART. 3 L. 54/2006 [Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli]</b>          In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898</p>	<p><b>Art. 570-bis c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio)</b>          Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.</p>
<p>Art. 2 c.1, d)</p>	<p><b>ART. 9 L. 376/2000 [Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping]</b>  <b>1.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di</p>	<p><b>Art. 586-bis c.p. (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti)</b>  <b>1.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze</p>

<p>sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'<i>art. 2, comma 1</i>, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.</p> <p>2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'<i>art. 2, comma 1</i>, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.</p> <p>3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:</p> <p>a) se dal fatto deriva un danno per la salute;</p> <p>b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;</p> <p>c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.</p> <p>4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione</p>	<p>biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste <i>dalla legge</i>, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.</p> <p>2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste <i>dalla legge</i> non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.</p> <p>3. La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:</p> <p>a) se dal fatto deriva un danno per la salute;</p> <p>b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;</p> <p>c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.</p> <p>4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.</p> <p>5. Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.</p> <p>6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il</p>
---	---

	<p>riconosciuti dal CONI.</p> <p>6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.</p> <p>7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.</p> <p><i>7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio</i></p>	<p>reato.</p> <p>7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.</p>
<p>Art. 2 c. 1, e)</p>	<p><b>ART. 17 L. 194/1978 [Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza]</b></p> <p>Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p> <p>Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.</p> <p>Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.</p>	<p><b>Art. 593-bis c.p. (Interruzione colposa di gravidanza)</b></p> <p>1. Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p> <p>2. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.</p> <p>3. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.</p>
<p>Art. 2 c. 1, e)</p>	<p><b>ART. 18 L. 194/1978 [c.d. legge sull'aborto]</b></p> <p>Chiunque cagiona l'interruzione della</p>	<p><b>Art. 593-ter c.p. (Interruzione di gravidanza non consensuale)</b></p> <p>1. Chiunque cagiona l'interruzione della</p>

	<p>gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.</p> <p>La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.</p> <p>Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.</p> <p>Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.</p> <p>Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto</p>	<p>gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.</p> <p>3. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.</p> <p>4. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.</p> <p>5. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.</p>
<p>Art. 2 c. 1, f)</p>	<p><b>ART. 1152 COD. NAV.</b> La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette il delitto previsto nell'articolo 601 del codice penale o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p><b>ART. 1153 COD. NAV.</b> Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>	<p><b>Art. 601 c.p. (Tratta di persone)</b> (...)</p> <p>3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
<p>Art. 2 c. 1, g)</p>	<p><b>ART. 22-BIS COMMI 1 L. 91/1999 [Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti]</b></p> <p>1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la</p>	<p><b>Art. 601-bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente)</b></p> <p>1. Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e</p>

	<p>multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.</p>	<p>con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. <del>Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.</del></p> <p>2. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente <i>al fine di trarne un vantaggio economico</i> è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.</p> <p>3. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicità o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.</p>
<p>Art. 2 c. 1, i)</p>	<p><b>ART. 3 L. 654/1975 [Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale]</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,</p>	<p><b>Art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni,</p>

<p>nazionali o religiosi;</p> <p>2. (Omissis).</p> <p>3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p><b>3-bis.</b> Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.</p> <p><b>ART. 3 D.L. 122/93 [c.d. legge Mancino]</b>  <b>(Circostanza aggravante)</b></p> <p>1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà<sup>1</sup>.</p> <p>2. Le circostanze attenuanti, diverse da</p>	<p>movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p> <p><b>Art. 604-ter c.p. (Circostanza aggravante)</b></p> <p>1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.</p>
--	--

	<p>quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.</p>	
<p><i>Art. 3, c. 1, a)</i></p>	<p><b>ART. 260 D.LGS. 152/2006 [Codice dell'ambiente]</b></p> <p><b>1.</b> Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,</p> <p><b>2.</b> Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p><b>3.</b> Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</p> <p><b>4.</b> Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p><b>4-bis.</b> È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca</p>	<p><b>Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzata per il traffico di rifiuti)</b></p> <p><b>1.</b> Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p><b>2.</b> Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p><b>3.</b> Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</p> <p><b>4.</b> Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p><b>5.</b> È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
<p><i>Art. 4 c. 1,</i></p>	<p><b>ART. 55 C. 5 E 6 SECONDO</b></p>	<p><b>Art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e</b></p>



<p>a)</p>	<p><b>PERIODO D.L.G. 231/2007 [Antiriciclaggio]</b></p> <p>5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.] 2</p> <p>6. (...) In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>	<p><b>falsificazione di carte di credito e di pagamento)</b></p> <p>1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>3. <i>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</i></p>
<p>Art. 4 c. 1, b)</p>	<p><b>ART. 12-QUINQUES COMMA 1 D.L. 306/1992 [Criminalità organizzata] (Trasferimento fraudolento di valori)</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre</p>	<p><b>Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori)</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di</p>

	<p>utilità al fine di escludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>Art. 5 c. 1, a)</p>	<p><b>ART. 4 L. 146/2006 [Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale] (Circostanza aggravante)</b></p> <p>1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>2. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p>	<p><b>Art. 61-bis c.p. (Circostanza aggravante del reato transnazionale)</b></p> <p>1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.1.</p>
<p>Art. 5 c. 1, b)</p>	<p><b>ART. 7 COMMA 4 D.L. 419/91 [Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive]</b></p> <p>4. Per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la <i>potestà</i> ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena</p>	<p><b>Art. 69-bis c.p. (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze)</b></p> <p>1. Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la <i>responsabilità genitoriale</i> ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>

	<p>risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	
<p>Art. 5, c. 1, c)</p>	<p><b>ART. 1 D.L. 625/79 [c.d. legge Cossiga – Antiterrorismo]</b></p> <p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dell'ergastolo, la pena è [sempre] aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p> <p>Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p><b>ART. 4 D.L. 625/79</b></p> <p>Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'art. 289- bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da</p>	<p><b>Art. 270-bis.1 c.p. (Circostanze aggravanti e attenuanti)</b></p> <p>1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p> <p>2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p>3. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>4. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.</p> <p>5. Fuori del caso previsto dal <i>quarto</i> comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce</p>

	<p>dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del presente decreto.</p> <p><b>ART. 5 D.L. 625/79</b> Fuori del caso previsto dall'<i>ultimo</i> comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.</p>	<p>l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.</p>
<p>Art. 5 c. 1, d)</p>	<p><b>ART. 7 D.L. 152/91 [Prov. Urgenti in materia di criminalità organizzata]</b> 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.</p> <p><b>ART. 8 D.L. 152/91</b> 1. Per i delitti di cui all'art. 416- bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti</p>	<p><b>Art. 416-bis.1 c.p. (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose)</b> 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 3. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per</p>

	<p>dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'art. 7.</p>	<p>l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>4. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.</p>
<p>Art. 6 c. 1</p> <p>Art. 6 c. 5</p> <p>Art. 6 c. 6</p>	<p><b>ART. 12-SEXIES COMMII 1, 2-TER D.L. 306/92 [Criminalità organizzata]</b></p> <p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,316, 316-bis, 316-ter, 317,318,319, 319-ter, 319-quater, 320,322,322-bis, 325,416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, <i>dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto,</i></p>	<p><b>Art. 240-bis c.p. (Confisca in casi particolari)</b></p> <p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325,416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare</p>

dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

**2-ter.** Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la

la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

**2.** Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

**Art. 85-bis d.P.R. 309/90 [T.U. stupefacenti] (Ipotesi particolari di confisca)**

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

**Art. 301 d.P.R. 43/73 [T.U. dogane] (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) (...)**

**5-bis.** Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

	<p>disponibilità, anche per interposta persona.</p>	
<p>Art. 6 c. 3, a)</p>	<p><b>ART. 12-SEXIES COMMI 4-BIS, 4-QUINQUIES D.L. 306/92</b></p> <p><b>4-bis.</b> Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca <i>previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo</i>, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.</p> <p><b>4-quinquies.</b> Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.</p>	<p><b>Art. 104-bis Disp. Att. c.p.p. (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio)</b></p> <p>(...)</p> <p><b>1-quater.</b> Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari <i>previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano</i>, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.</p> <p><b>1-quinquies.</b> Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.</p> <p><b>1-sexies.</b> Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.</p>
<p>Art. 6 c. 3, b)</p>	<p><b>ART. 12-SEXIES COMMI 4-SEXIES, 4-OCTIES, 4-NOVIES D.L. 306/92</b></p> <p><b>4-sexies.</b> Competente a emettere i</p>	<p><b>Art. 183-quater Disp. Att. C.p.p. (Esecuzione della confisca in casi particolari)</b></p> <p><b>1.</b> Competente a emettere i provvedimenti di</p>

	<p>provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.</p> <p><b>4-octies.</b> In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.</p> <p><b>4-novies.</b> L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.</p>	<p>confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.</p> <p><b>2.</b> In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.</p> <p><b>3.</b> L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.</p>
<p><i>Art. 6 c. 4</i></p>	<p><b>ART. 12-SEXIES COMMA 4-SEPTIES D.L. 306/92</b></p> <p><b>4-septies.</b> <i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.</i></p>	<p><b>Art. 578-bis c.p.p. (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione)</b></p> <p><b>1.</b> <i>Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.</i></p>